



EMPOLI FOOTBALL CLUB

**CODICE DI COMPORTAMENTO DEL TIFOSO
E DI REGOLAMENTAZIONE DELLA
CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE
MANIFESTAZIONI CALCISTICHE**

Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

Premesse

- il 4 agosto 2017 la LNPA con la FIGC, le altre Leghe, AIC, AIAC e AIA hanno firmato, insieme al Ministero dell'Interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per lo sport e al CONI, un Protocollo d'Intesa che ha il dichiarato intento di “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici” al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio”;
- uno degli strumenti previsti dal Protocollo per il raggiungimento di tali obiettivi è la responsabilizzazione delle società in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi (anche) attraverso l'introduzione del c.d. “sistema del gradimento”;
- il sistema di gradimento rappresenta uno strumento messo a disposizione delle Società per escludere dagli stadi, per un periodo adeguato, i soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al “codice di condotta” della Società;
- attraverso il sistema di gradimento le Società si fanno parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini;
- l'obiettivo è quello di contrastare tutti quei comportamenti degli acquirenti dei titoli di accesso che siano in violazione dei valori dello sport, delle regole, degli interessi e dell'immagine del Club;
- tutte le Società della LNPA condannano, infatti, qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la Società ritenga inadeguati o non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva;
- tutte le persone che accedono, a qualsiasi titolo, ad eventi organizzati dagli stessi club devono rispettare i medesimi valori e i comportamenti generalmente riconosciuti, di civile convivenza, rispetto, benessere e incolumità di tutti;
- è oltretutto interesse di Empoli Football Club S.p.A. garantire il rispetto e la piena osservanza dell'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, così come modificato con Delibera della F.I.G.C. pubblicata in Roma in data 7 marzo 2018; Empoli Football Club S.p.A., pertanto, in ottemperanza delle disposizioni suddette, intende garantire il massimo livello di integrità e di etica sportiva, essendo essenziale che i propri sostenitori, durante lo svolgimento dell'attività sportiva, osservino principi generali di onestà, lealtà, correttezza e conformità alle leggi.

Tanto premesso, viene adottato e reso vigente il presente Codice, composto dalle norme che seguono.

Sezione I: Sul Comportamento del Tifoso e Sui Provvedimenti Sanzionatori

1. Principi generali

1.1. Empoli Football Club S.p.A., nella consapevolezza della funzione sociale propria dello sport, nonché della sua funzione educativa, incoraggia e promuove iniziative dirette ad avvicinare le persone allo spettacolo sportivo, facendosi comunque promotrice di un tifo leale e responsabile.

1.2. La Società si impegna, con i mezzi a sua disposizione, ad impedire l'introduzione e l'utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico, di strumenti/oggetti idonei ad offendere, di scritte o simboli recanti espressioni oscene, oltraggiose e comunque incitanti alla violenza e allo xenofobismo.

1.3. E' inibita qualsiasi forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza e dunque è vietata qualunque condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

1.4. La Società si impegna a:

- a) promuovere atti e progetti per creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori attraverso iniziative,

anche suggerite dagli stessi sostenitori, che possano contribuire al miglioramento della qualità dello spettacolo sportivo e alla divulgazione dei sani principi di competitività e festosità dell'evento;

b) creare e sostenere, anche attraverso i social media, un canale informativo dedicato ai propri tifosi, per supportarli nelle iniziative che, nel rispetto delle normative in vigore, vogliano mettere in risalto i propri colori;

c) assicurare la presenza di propri rappresentanti a supporto di coloro che si recano in trasferta per la soluzione di eventuali problemi dovessero verificarsi, sempre compatibilmente con le norme in vigore.

2. Destinatari

2.1. Il Codice si applica a tutti i sostenitori che partecipano alle manifestazioni sportive organizzate, in cui è presente la Società.

2.2. Tutti i tifosi dovranno adoperarsi per far sì che il presente Codice sia considerato uno standard di riferimento per la condotta di supporto ad una squadra di calcio.

3. Obblighi di condotta del sostenitore

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il sostenitore di Empoli Football Club S.p.A. deve:

a) Conoscere e rispettare il regolamento d'uso dell'impianto sportive della propria squadra e delle altre, consapevole che le norme in questione sono funzionali ed indispensabili per la gestione della sicurezza dell'evento sportivo; durante la gara, occupare il proprio posto assegnato sul biglietto/abbonamento;

b) Sostenere la propria squadra evitando tassativamente ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenophobia, nonche qualunque condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori;

c) Evitare inderogabilmente l'introduzione e l'utilizzazione negli impianti sportivi di material pirotecnico e/o comunque pericoloso, di strumenti/oggetti idonei ad offendere, di scritte o simboli recanti espressioni oscene, oltraggiose e comunque incitanti alla violenza e allo xenofobismo;

d) Rispettare il risultato sportive conseguito dalla propria squadra sul campo, nella consapevolezza ed accettazione del divieto inderogabile di qualsiasi forma la violenza;

e) Rispettare la figura dello steward presente negli impianti sportivi, in ragione del suo prezioso contributo alla sicurezza propria e degli altri spettatori;

f) Rispettare, in occasione di ogni incontro, le indicazioni e le richieste del personale steward durante le fasi di ingresso, permanenza e deflusso dalla manifestazione;

g) Durante la permanenza nell'impianto sportivo e quando si reca in trasferta, comportarsi in modo corretto e leale, dando sostegno ed incitamento ai giocatori della propria squadra senza lasciarsi coinvolgere dalle eventuali provocazioni;

h) In occasione delle trasferte della propria squadra, relazionarsi con l'Ufficio SLO (Supporter Liaison Officers) della Società, deputato ad istruirlo ed assisterlo per risolvere eventuali problem che dovessero verificarsi all'atto dell'ingresso, dello svolgimento dell'incontro e del deflusso dall'impianto;

i) Contribuire a migliorare l'immagine della Società e della sua tifoseria, anche attraverso l'utilizzo dei social media che si occupano direttamente o indirettamente della Società, ma pur sempre realizzando contraddittori leali e rispettosi dei ruoli.

4. Accertamento dell'inadempimento

La Società, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti. Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:

- le telecamere di sorveglianza,
- la percezione diretta del personale steward in servizio, del Delegato per la Sicurezza e/o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione;
- le segnalazioni comunque provenienti da personale della Società;



- le informative della Polizia Giudiziaria/Digos;
- ogni altro elemento oggettivo.

5. Provvedimenti sanzionatori

5.1. Empoli Football Club S.p.A., in caso di accertato inadempimento, si riserva l'applicazione delle sanzioni di cui sotto, tenuto conto della natura e della gravità dell'infrazione.

CONDOTTA	SANZIONE FACOLTATIVA	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Bagarinaggio, vendita, acquisto, uso biglietti in violazione delle norme		Espulsione evento	Revoca del titolo
Travisamento o alterazione propria identità	Espulsione evento	Richiamo scritto	Divieto accesso per 6 gare
Sottrazione a controlli di sicurezza atti ad impedire ingresso oggetti vietati	Espulsione evento	Richiamo scritto	Divieto di accesso per 1 campionato
Accesso aree riservate, ivi incluso il terreno di gioco, o non consentite dal proprio titolo	Espulsione evento	Richiamo scritto	Revoca del titolo
Occupazione posto diverso da assegnato, stanziamento in piedi, sui parapetti o negli spazi comuni	Espulsione evento		Richiamo scritto
Introduzione materiali vietati	Espulsione evento	Richiamo scritto	Divieto accesso per 3 gare
Introduzione materiali pericolosi	Espulsione evento	Richiamo scritto	Divieto accesso per 6 gare
Introduzione e/o utilizzazione fuochi pirotecnici	Espulsione evento	Richiamo scritto	Divieto accesso per 6 gare
Introduzione ed uso telecamere a fini professionali	Espulsione evento	Richiamo scritto	
Comportamenti violenti, offensivi, minacciosi, discriminatori	Espulsione evento	Richiamo scritto	Divieto di accesso per 3 campionati
Danneggiamenti a cose o persone, alla struttura, agli annessi, sottrazione di materiale della società sportiva	Espulsione evento	Richiamo scritto	Divieto di accesso per 1 campionato
Introduzione e/o esposizione materiale discriminatorio, striscioni, bandiere non autorizzate dal GOS	Espulsione evento	Richiamo scritto	Divieto di accesso per 3 gare
Consumo di bevande con gradazione superiore al consentito, introduzione bottiglie e/o oggetti di vetro	Espulsione evento		Richiamo scritto
Lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o sugli spalti		Espulsione evento	Divieto di accesso per 1 campionato

5.2 In caso di recidiva, la Società potrà applicare il doppio della sanzione prevista per la violazione perpetrata.

5.3 Resta inteso che la Società in ogni caso avrà facoltà di applicare anche sanzioni di tipo pecuniario, da commisurarsi in proporzione alla gravità dell'infrazione.



6. Irrogazione sanzione

6.1 Il provvedimento sanzionatorio viene disposto dal Delegato per la Sicurezza e/o dal suo vice, entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza del fatto e dall'individuazione dell'autore e comunicate per iscritto al trasgressore a mezzo posta raccomandata A.R. all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del titolo di accesso, se previsto, o in sede di identificazione degli Organi competenti.

6.2 Nell'atto dell'irrogazione della sanzione sarà onere della Società indicare la possibilità di chiederne la revisione e/o l'annullamento, indicandone i modi e le tempistiche.

6.3 Il richiamo avrà effetto immediato. Il divieto di accesso e/o revoca avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato. L'utente sanzionato non avrà diritto al rimborso del prezzo e/o abbonamento, né a qualsivoglia forma di risarcimento.

7. Impugnazione delle sanzioni

7.1 Il trasgressore può chiedere la revisione e/o l'annullamento della sanzione presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione da inoltrarsi tramite raccomandata A/R o PEC all'indirizzo della Società entro 7 (sette) giorni dalla notificazione, avvalendosi, a sua discrezione, dell'assistenza dello SLO, da contattare a mezzo posta elettronica all'indirizzo: tifosi@empolifc.com.

7.2 Nella richiesta di revisione e/o annullamento, il tifoso dovrà addurre le ragioni dettagliate della condotta in contestazione ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione della Società.

7.3 L'eventuale audizione si svolgerà presso la sede della Società alla presenza necessaria del Delegato alla Sicurezza e dello SLO, e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva.

7.4 Entro i successivi 30 (trenta) giorni dal deposito della richiesta di revisione, annullamento o audizione, la Società decide in ordine alla richiesta stessa dell'interessato.

7.5 Decorso il suddetto termine senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un accoglimento della richiesta, l'istanza deve intendersi respinta.

7.6 Il procedimento di impugnazione non sospende gli effetti della sanzione comminata.

Sezione II: Sul Gradimento e Sui Provvedimenti Inibitori

8. Definizione

8.1 L'"istituto del gradimento" (di seguito: Gradimento) è uno strumento di natura strettamente privatistica, in applicazione del quale Empoli FC ha la piena facoltà di non vendere il titolo di accesso, ovvero sospenderne l'efficacia se già venduto, nei confronti di persone che risultino "non gradite" ai sensi di quanto previsto dal presente Codice.

8.2 Il Gradimento può applicarsi non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso o programmi di fidelizzazione.

9. Condotte rilevanti

9.1 Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art. 8 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico (di seguito: Evento), a prescindere dal luogo e dal momento in cui intervengono.

9.2 Ai fini del presente Codice, si considera Evento ogni iniziativa aperta al pubblico organizzata dalla società sportiva, non necessariamente coincidente, pertanto, con le sole gare ufficiali.

9.3 Il Gradimento può essere esercitato in relazione a tutte le condotte, anche al di fuori dello stadio, contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore, nonché a tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, il personale di servizio, le istituzioni e/o la società civile.

9.4 Il Gradimento può essere negato anche in ipotesi di commenti ed esternazioni sui social media o con riferimento al comportamento assunto in occasioni di eventi e/o manifestazioni pubbliche; parimenti, può essere negato anche a chi agisca in violazione dei diritti commerciali della Società, come chi diffonde in

diretta sui social le immagini della gara o chi cede il proprio titolo di accesso in spregio alle condizioni di biglietteria.

9.5 Possono altresì essere oggetto di intervento tutte quelle azioni che causino penalizzazioni amministrative alla Società Sportiva o arrechino comunque nocumento agli interessi e/o all'immagine della Società stessa (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione non autorizzata di immagini in violazione di diritti di copyright o di diritti comunque licenziati, o la divulgazione di dati e informazioni statistiche a scopo di betting).

10. Condizioni

10.1 Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

10.2 È ammessa, da parte della persona dichiarata "non gradita", la cessione a terzi del titolo già acquistato, ove i beneficiari abbiano i requisiti per usufruirne e tale cessione non sia espressamente vietata per gli Eventi in questione.

10.3 Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde.

10.4 Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, il tifoso interessato incorra in un'altra condotta rilevante ai fini del presente Codice, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.

10.5 Indipendentemente dal luogo in cui si manifesta la condotta rilevante, il Gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite che si svolgono presso lo stadio in cui la Società disputa le proprie gare interne, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

11. Modalità di rilevazione delle condotte

I comportamenti rilevanti ai fini dell'esercizio del Gradimento possono essere rilevati dalla Società Sportiva attraverso:

- le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding, dal Delegato alla Sicurezza, dal suo vice e/o da altro personale della Società Sportiva;
- le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza;
- le immagini diffuse a mezzo dei socialnetwork, nel caso in cui sia possibile accertare l'identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente Codice;
- tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

12. Parametri di valutazione

12.1 Costituiscono parametri di valutazione della condotta rilevante ai fini del presente Codice i seguenti fattori:

- a) il dolo o la colpa del comportamento non gradito, in relazione ad esempio ad un'evidente premeditazione e/o, al contrario, spinta emozionale;
- b) la tipologia del bene giuridico "aggredito";
- c) il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
- d) il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze in danno della Società derivanti dalla condotta sanzionata, ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e il sincero ravvedimento/pentimento da parte dell'interessato;
- e) il ruolo tenuto dal soggetto, se, ad esempio, istigatore e/o promotore diretto della condotta, ovvero mero partecipante.

12.2 I fatti commessi all'interno dello stadio, che integrino anche violazioni del regolamento d'uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti previsti (sanzionatori ed inibitori), avendo gli stessi

diversa natura.

13. Durata dei provvedimenti

13.1 La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto commesso, valutata secondo i criteri riportati all'art. 12; può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni sportive.

13.2 Tramite apposita piattaforma informatica, Empoli FC provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di ticketing delle proprie partite interne, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato nel rispetto della regolamentazione in materia di privacy di volta in volta vigente.

14. Procedure

14.1 La contestazione della condotta rilevata, contenente la descrizione delle violazioni commesse, viene comunicata al soggetto individuato come responsabile, identificato attraverso i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso (se la condotta è successiva all'emissione del titolo), ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di polizia, cui la Società Sportiva può rivolgersi in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata A/R o altro metodo di notifica, entro 30 (trenta) giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.

14.2 Il soggetto ritenuto responsabile della condotta non gradita, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società Sportiva le proprie "giustificazioni", per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.

14.3 Entro i successivi 30 (trenta) giorni dal deposito della richiesta di revisione, annullamento o audizione, la Società decide in ordine alla richiesta stessa dell'interessato.

14.4 Decorso il suddetto termine senza che la Società si sia pronunciata nel senso di un accoglimento della richiesta, l'istanza deve intendersi respinta.

14.5 Il procedimento di revisione, annullamento o audizione non sospende gli effetti della sanzione comminata.

15. Minori

15.1 E' possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

15.2 Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società può essere accompagnato allo stadio da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

16. Rapporti con altri procedimenti

16.1 L'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.

16.2 L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.